



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/13**

**del 22.01.2018**

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E  
POLITICHE AMBIENTALI**

**SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI**

**UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE**

**OGGETTO:** D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 – D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 – D.G.R. n. 1192/08 – Autorizzazione regionale n. DN3/272 del 06.10.2008 – Approvazione di modifiche sostanziali al centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso.

**Ditta DI.MA.VI. s.r.l.**

**Sede Legale:** Via Pignotti, 53 - 64027 Sant'Omero (TE) – P.I. 00972940670

**Sede Operativa:** Via Pignotti, 53 - 64027 Sant'Omero (TE) - Coordinate geografiche Lat. 42.793772 - Long. 13.85796

**Operazioni:** R13 e D15

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che la **Ditta DI.MA.VI. s.r.l.** con sede legale e operativa in Sant'Omero (TE) con nota datata 09.07.2013 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot.n. RA/212907 del 06.08.2014, ha comunicato una variante non sostanziale all'impianto autorizzato con D.D. n. DN3/272 del 06.10.2008 consistente in:

- Riorganizzazione Layout operativo con l'aggiunta di una isola di bonifica;
- Incremento potenzialità operativa da 1880 a 3750 autovetture all'anno;

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare:

- l'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";
- l'art. 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

**RICHIAMATE** le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. "*end of waste*", criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

**RICHIAMATO** il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;

**VISTA** la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44 del 30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

**RICHIAMATA**, altresì, la Circolare esplicativa n. 4/2011, del SGR volta a fornire indicazioni utili per una corretta applicazione dei Regolamenti sopra richiamati;



## GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 45 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*”, comma 6, lett. a) e b);

**RICHIAMATA** la normativa che disciplina il centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso:

- D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003;
- D.Lgs. n. 149 del 02.02.2006;
- Art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (ciclomotori, altri veicoli e mezzi pesanti);
- D.G.R. 640 del 19 settembre 2011;

**VISTA** la L.R. 29.07.2010, n. 31 “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

**RICHIAMATI** gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall’art. 188-*ter* del D. lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTI** i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

**VISTA** la D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007*”;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 avente per oggetto: “*D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*” e s.m.i.;

**VISTA** la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*” e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;

**VISTO** il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

**RICHIAMATO** il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

**VISTO** il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08*”;

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;



## GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, e le successive norme attuative che hanno aggiornato l'elenco delle attività soggette alle normative antincendio;

**DATO ATTO** che con provvedimento n. DN3/273 del 06.10.2008 codesta Ditta è stata autorizzata all'ampliamento ed alla realizzazione dell'adeguamento dell'impianto indicato in oggetto, ubicato in via Pignotti del Comune di S. Omero (TE);

**VISTO** che con successivo provvedimento n. DR4/88 del 24.05.2010 questa Amministrazione ha preso atto dell'incremento del 5% della potenzialità annua dell'impianto, sul numero di 1.880 veicoli/anno da trattare;

**DATO ATTO** che la Provincia di Teramo, con nota prot. n. 236768 del 01.08.2011, ha trasmesso per il seguito di competenza, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 31/10, la documentazione prodotta dalla Ditta in indirizzo, finalizzata all'adeguamento e verifica dei sistemi di gestione delle acque prodotte all'interno dell'impianto;

**VISTO** che la Ditta interessata ha richiesto, con nota acquisita al protocollo regionale in data 30 agosto 2012 al n. RA/193794, un apposito parere circa l'assoggettamento normativo in ordine alla possibilità di procedere al trasporto di veicoli fuori uso dalla depositaria realizzata in Comune di Martinsicuro a l'impianto in argomento ubicato nel Comune di S. Omero, con proprio mezzo autorizzato ai sensi di legge;

**VISTO** che con giudizio favorevole n. 2216 del 02/05/2013, il CCR-VIA della Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole in ordine alla presa d'atto di variante non sostanziale al precedente giudizio n. 1103/15.07.2008, avendo esaminato un progetto di riorganizzazione del lay-out operativo nonché l'integrazione della gestione di veicoli fuori uso quali mezzi pesanti e ciclomotori e l'aumento della potenzialità dell'impianto stesso da 1.880 a 3.750 autovetture anno;

**DATO ATTO** che la Ditta in indirizzo, con nota del 20/05/2013, acquisita al protocollo regionale in data 30/05/2013, n. RA/140149, ha richiesto il rilascio di un provvedimento autorizzativo aggiornato alla nuova configurazione impiantistica ed alla normativa sopravvenuta;

**VISTO** che con nota del 28/07/2013, acquisita al protocollo regionale in data 05/09/2013 al n. RA/218166, la suddetta Ditta ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al conferimento di veicoli destinati alla demolizione, e alla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia prodotte all'interno dell'impianto;

**RICHIAMATA** la nota del Servizio Gestione dei Rifiuti prot. n. RA/182052 del 07.07.2014 di comunicazione di avvio procedimento e contestuale richiesta di valutazioni in merito alla variante comunicata;

**VISTO** il Verbale del 23.07.2014 il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:

*...omissis... "Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) attesta preliminarmente che tutti i presenti sono abilitati a presenziare ai lavori della CdS e per gli effetti delle disposizioni della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che a tutte le Amministrazioni invitate sono state recapitate le copie degli elaborati progettuali, come da ricevute di avvenuto deposito prodotte dalla Società indicata in oggetto.*

*Lo stesso richiama i contenuti del giudizio favorevole espresso dal CCR-VIA 02.05.2013, n. 2216, allegato alla nota del Servizio regionale Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale n. 2495 del 08.05.2013. Preso atto del contenuto della nota pervenuta dalla Provincia di Teramo in data 17.07.2014, prot. n. 183385, si invita l'Azienda in oggetto a trasmettere a tutti i componenti la conferenza dei servizi, oltre a quanto riportato nella lettera di convocazione, copia della tavola 01-rev.01 settembre 2012 e relazione tecnica illustrativa settembre 2012.*

*Tenuto conto che, alla odierna seduta, nessuna delle Autorità coinvolte nel procedimento risulta presente, si ritiene di incaricare il SGR di richiedere a dette Amministrazioni di formulare il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento del presente verbale, senza la possibilità di formulare richieste di integrazioni documentali. Decorso tale termine, esaminata la documentazione agli atti, il SGR si riserva di indire una ulteriore conferenza dei servizi ovvero di procedere, ove possibile, al rilascio della autorizzazione regionale richiesta, in applicazione delle disposizioni previste*



## GIUNTA REGIONALE

dalla L.n. 241/90 e s.m.i. Sino alla scadenza del termine predetto, il procedimento istruttorio di che trattasi deve intendersi ad ogni effetto sospeso...*omissis*...;

**PRESO ATTO** che in data 29.07.2014 il legale rappresentante della Ditta ha comunicato che la documentazione tecnica progettuale relativa alla richiesta di variante non sostanziale è stata trasmessa in formato cartaceo in data 09.04.2013, e facendo seguito a quanto richiesto in sede di CdS del 03.07.2014, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento: relazione tecnica illustrativa Settembre 2012 – Tav. 01 – rev. 01 di settembre 2012;

**VISTA** la nota prot. n. 5838 del 06.09.2014 con la quale l'Arta Distretto Provinciale di Teramo ha comunicato che la ditta non ha provveduto ad inviare, per tempo, la documentazione per l'espressione del parere tecnico di competenza;

**DATO ATTO** che con nota del 08.10.2014 prot. n. 256541 la Provincia di Teramo ha ritenuto la variante proposta dalla Ditta una variante sostanziale;

**RICHIAMATA** la nota del 22.10.2014 prot. n. 6760 con la quale l'Arta Distretto Provinciale di Teramo ha ritenuto la modifica prospettata dalla Ditta, ai sensi della DGR 1192/2008, una modifica sostanziale, in quanto la potenzialità richiesta rispetto a quella autorizzata risultava superiore al 50%;

**RICHIAMATA** la nota del SGR prot. n° 0124311/17 del 09.05.2017 di convocazione di un ulteriore Conferenza di Servizi;

**VISTO** il verbale della CdS del 25.05.2017, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:  
“*omissis*.....”

La Conferenza di Servizi prende atto della:

- 1) nota del 15.05.2017 prot n. 3014, acquisita agli atti regionali in data 16.05.2017 prot. n. 0129848/17, con la quale l'Arta – Abruzzo Dipartimento Provinciale di Teramo ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 2, della Legge 241/90, il differimento della Conferenza dei Servizi ad altra data per sopraggiunti e non rinviabili impegni;
- 2) nota prot. n° 132648 del 17.05.2017, con la quale il Servizio Veterinario, Igiene e Sicurezza degli Alimenti delega il Servizio SIESP ASL Teramo;
- 3) nota del 22.05.2017, acquisita agli atti regionali in pari data al prot. n. 141495/17, con la quale il rappresentante legale della Società DI.MA.VI. Srl delega i tecnici Ing. Lorenzo Razzetti dello Studio Ece srl, e il Dott. Lamberto Fazzini a rappresentarla nella Cds del 25.05.17.

In riferimento al punto 1) di cui alla nota Arta, si precisa che per motivi connessi alla calendarizzazione delle numerosissime Conferenze dei Servizi organizzate da questo Ufficio è risultata impraticabile l'ipotesi del rinvio richiesto, essendo stato urgente avviare a conclusione il procedimento relativo dalla Ditta DI.MA.VI. Srl già avviato sin dall'anno 2013.

Preliminarmente si affronta il tema della gestione dei sistemi delle acque reflue domestiche e quelle meteoriche che impegnano l'area dell'impianto.

In ordine alla gestione delle acque reflue domestiche nell'ambito del presente procedimento si richiama la nota della Provincia di Teramo del 03.12.2015 prot. n. 283756, e i relativi allegati concernenti la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 142758 dell'08.06.2012 formulata dalla Ditta DI.MA.VI Srl.

Per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche dei piazzali si richiama la sottoelencata documentazione:

- concessione allaccio acque bianche meteoriche su condotta già esistente rilasciata dalla Provincia di Teramo - Secondo Settore Ufficio Concessioni, in data 27.12.2005 prot. n. 220236 di durata ventennale;
- istanza Ditta DI.MA.VI. Srl del 07.06.2010;
- nota Provincia di Teramo n. 188316 del 22.06.2010;
- nota Provincia di Teramo n. 70720 del 04.03.2011,
- integrazioni Ditta di DI.MA.VI. Srl del 26.03.2011;
- nota Provincia di Teramo prot. n. 236768 del 01.08.2011;
- integrazioni Ditta DI.MA.VI. Srl del 28.07.2013;



## GIUNTA REGIONALE

*Premesso quanto sopra si ritiene di ricondurre, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ed ex art. 45 L.R. n. 45/07 e s.m.i., all'interno del presente procedimento, la tematica relativa agli scarichi, autorizzando pertanto la Ditta DI.MA.VI. Srl, ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico Ambientale, nel pieno rispetto dei limiti prescritti per ciascuna tipologia di scarichi.*

*Per quanto attiene alle modifiche proposte dall'Azienda circa l'aumento della potenzialità complessiva dell'impianto e la migliore organizzazione all'interno dello stesso, si richiamano i pareri favorevoli resi dalla Arta Dipartimento di Teramo con prot. n. 6760 del 22.10.2014 e dalla Provincia di Teramo prot. n. 256541 dell'08.10.2014, e si dà atto che non risultano ad oggi acquisiti ulteriori pronunciamenti da parte dell'Autorità coinvolte, salvo il giudizio CCR- VIA n. 2216 del 02.03.2013.*

*Interviene l'ing. Fabio Corradetti specificando quanto segue:*

*Tenuto conto che nel periodo di quattro anni intercorsi tra la data di presentazione dell'istanza di aggiornamento autorizzativo e la data odierna, è venuta meno la necessità di disporre di una specifico settore destinato a depositaria giudiziaria (Settore 15 della Tav. 01 Rev. 01 Settembre 2012) la stessa, strutturalmente invariata e già dotata di tutti i dispositivi di stoccaggio e di protezione ambientale, sarà più correttamente destinata al deposito di veicoli fuori uso bonificati (ovvero privi di ogni componente pericoloso) con indubbio vantaggio dal punto di vista ambientale e dell'organizzazione operativa., chiedendone in questa sede la presa d'atto.*

*La Ditta si impegna a trasmettere a tutti gli Enti coinvolti la documentazione tecnica aggiornata consistente in:*

- *Relazione tecnica Rev. maggio 2017;*
- *Tav. 01 Rev. 01 maggio 2017.*

*Alla luce dell'esame di tutta la documentazione e ascoltata la dichiarazione resa dell'Ing. Corradetti, la CdS ritiene conclusa la fase istruttoria, e esprime il proprio parere favorevole in ordine a quanto indicato all'oggetto e anche in riferimento all'ultima richiesta di variante non sostanziale sopra richiamata.*

*Il SGR provvederà a trasmettere il presente Verbale agli Enti competenti fissando un termine entro il quale formulare eventuali valutazioni, nei limiti stabiliti dalle vigenti normative che disciplinano i procedimenti amministrativi.*

*Allo scadere del predetto termine il Servizio procederà alla adozione della Determinazione definitiva di propria competenza, sulla scorta degli atti acquisiti...**omissis**...;*

**VISTA** la nota del SGR, prot. n° 142865 del 26.05.2017, con la quale viene trasmesso il verbale della CdS del 25.05.2017;

**VISTO** che in data 14.06.2017 la Provincia di Teramo facendo seguito al Verbale della CdS tenutasi in data 25.05.2017, ha chiesto alla Ditta le seguenti informazioni:

1. Confermare se le isole di bonifica sono 4, atteso che nella planimetria in data maggio 2017 se ne rilevano solo 3, indicandone l'ubicazione.
2. Specificare se le operazioni di bonifica e trattamento filtri oli sono eseguite in loc. In caso affermativo indicare quali attrezzature si utilizzano in relazione alle operazioni elencate a pag. 16 della R.T. (maggio 2017), nonché confermare se è utilizzato il pentano e come è gestita la miscela olio-pentano. Indicare inoltre dove si effettuano tali operazioni.
3. Precisare quale metodo è utilizzato per la rimozione dell'olio degli ammortizzatori. Qualora il metodo comporti l'utilizzo di cappa di aspirazione, riferire in merito alle emissioni in atmosfera.
4. Specificare il metodo per la rimozione dell'olio dei freni,
5. Precisare se la DI.MA.VI S.r.l. è iscritta al registro F-Gas ex D.P.R. 43/2012, nonché precisare quale /i persona/e operante/i per la suddetta ditta è /sono iscritta/e al registro di cui sopra.

*Si ritiene inoltre, che, atteso che nei settori indicati nella planimetria 05/2017 con le sigle BON (1-+5) , i veicoli sono impilati fino ad un massimo di tre, il calcolo della capacità istantanea di stoccaggio, debba essere rivisto;*

**DATO ATTO** che la Provincia di Teramo, dopo aver acquisito le delucidazioni da parte della Ditta, in merito a quanto richiesto in data 14.06.2016, (punti da 1 a 5), ha preso atto di quanto rappresentato dalla Ditta stessa, in particolare:

- Le isole di bonifica utilizzate per la messa in sicurezza degli autoveicoli sono pari a tre;
- Non sono effettuate operazioni di bonifica dei filtri dell'olio estratti dai veicoli, gli stessi sono scolati per gravità in appositi dispositivi e successivamente depositati in un apposito contenitore a tenuta,





## GIUNTA REGIONALE

- La riduzione dell'olio degli ammortizzatori avviene direttamente nell'isola di bonifica, mediante foratura degli stessi;
- La rimozione degli oli dal circuito frenante avviene direttamente nell'isola di bonifica, mediante svuotamento attraverso l'utilizzo con sistema ad aria compressa,
- La DI.MA.VI srl è regolarmente iscritta al registro F.Gas ex D.P.R. 43/2012.

Nella medesa nota ha indicato le potenzialità complessive e le capacità massime istantenee di stoccaggio, precisando inoltre che per quanto riguarda l'area dedicata la deposito giudiziale di autoveicoli dovrà essere espressamente inserita nell'attuale variante. Infine ha espresso parere favorevole dettando alcune condizioni (*riportate nel dispositivo*);

**RICHIAMATA** la nota dell'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo del 07.08.2017, nella quale esprime parere favorevole alla modifica proposta dalla Ditta DI.MA.VI. srl con alcune prescrizioni (*riportate nel dispositivo*);

**VISTO** che la superficie complessiva dell'area di circa 12.500 mq (10.000 mq. circa destinati ad autodemolizione e 2.500 circa a Depositeria Giudiziaria);

**RICHIAMATI** i limiti ed i divieti indicati negli artt. 28 e 29 della L.R. 28/04/2000, n. 83 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi;

**VISTO** che lo stabilimento in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di emissione di cui alla L. n. 447/95;

**VISTA** la L.R. 29 luglio 2010, n. 31 - CAPO V in materia di "*acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia*";

**RICHIAMATA** la recente modifica al "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal 13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

**RICHIAMATA** altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

**DATO ATTO** che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L.n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

**VISTA** la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";



## GIUNTA REGIONALE

**RICHIAMATI** i Regolamenti UE N. 331/2011 e N. 715/2013 che stabiliscono i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio cessano di essere considerati rifiuti e sono “riqualificati” come materia prima seconda (MPS);

**VISTO** il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

**RITENUTO** di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di **FARE PROPRIE** le risultanze della Conferenza dei Servizi del 23.07.2014 e 14.09.2017 e della nota 09.07.2013, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/212907 del 06.08.2014, con la quale la ditta DI.MA.VI srl ha comunicato una variante non sostanziale all’impianto autorizzato con D.D. n. DN3/272 del 06.10.2008 consistente in:
  - Riorganizzazione Layout operativo con l’aggiunta di una isola di bonifica;
  - Incremento potenzialità operativa da 1880 a 3750 autovetture all’anno;
- 2) di **APPROVARE**, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell’art. 45 co. 12 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e della D.G.R. 1192/08, l’intervento proposto dalla Ditta DI.MA.VI srl – Sede Legale Via Pignotti, 53 Sant’Omero (TE) di Variante sostanziale alla Autorizzazione regionale DR4/275 del 06.10.2008 inerente la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi identificato nel C.T. al Foglio 17 particelle: 373, 374 per una superficie totale di circa di 12.516 mq di cui mq. 10.000 ed i restanti 2.500 mq circa destinati a Depositeria Giudiziaria;

#### **in conformità degli elaborati tecnici e tavole progettuali di seguito elencati:**

- Relazione tecnica Rev.maggio 2017;
- Tav. 01 Rev.01 maggio 2017;

- 3) di **AUTORIZZARE** la Ditta DI.MA.VI.srl  
3.1 alla realizzazione e gestione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2);
- 4) di **SOSTITUIRE** l’autorizzazione regionale n. DN3/275 del 06.10.2008 e s.m.i., prevedendo nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla notifica del presente provvedimento; nelle more dell’avvio dell’esercizio nella nuova configurazione impiantistica e secondo quanto indicato ai successivi



## GIUNTA REGIONALE

punti **11)** e **12)**; le precedenti autorizzazioni, per quanto applicabili, continueranno a produrre effetti anche in considerazione della validità della Polizza fideiussoria agli atti del SGR;

**5)** di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto **3)** sia concessa per un periodo pari ad **anni dieci (10)** alla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia dalla fase di costruzione che della fase di gestione;

**6)** di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

**7)** di **STABILIRE** il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere tecnico della Provincia di Teramo del 01.08.2017 prot. n. 125834, che qui di seguito si evidenziano:

1. *la ditta deve, prima dell'esercizio dell'attività di cui al presente parere, comunicare la capacità max istantanea di stoccaggio relativa allo stoccaggio del settore PRE.3 (pacchi auto), così come per i rifiuti generati dall'attività di autodemolizione, qualora la ditta effettui operazioni di stoccaggio R13 o D15;*
2. *la ditta deve, prima dell'esercizio dell'attività di cui al presente parere, rideterminare la capacità istantanea di stoccaggio dei settori da Bon\_1 a Bon\_5, prevedendo tale parametro anche per i veicoli a due ruote ed i mezzi pesanti messi in sicurezza. Le aree destinate allo stoccaggio dei veicoli succitati, dovranno essere riportate anche in nuova planimetria;*
3. *i VFU devono essere gestiti in conformità al D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;*
4. *per i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;*
5. *per i rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188;*
6. *l'impianto deve essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n. 20;*
7. *l'impianto deve disporre di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentali;*
8. *l'impianto deve essere dotato di appositi serbatoi per lo stoccaggio separato dei liquidi e dei fluidi derivanti dal VFU, quali: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquidi freni, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel VFU;*
9. *i serbatoi di cui al punto precedente devono possedere le caratteristiche di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e, relativamente alla capacità del bacino di contenimento, devono rispettare il disposto di cui al punto 4.5 del succitato allegato;*
10. *tutti i rifiuti pericolosi devono essere stoccati al coperto;*

**8)** di **FARE PROPRIE** e prescrivere il rispetto delle valutazioni espresse nel parere dell'Arta Abruzzo n. 223174/17 del 07/08/2017, che qui di seguito si riportano, per quanto riguarda la capacità istantanea di stoccaggio già concordate con quanto rappresentato dalla stessa Provincia riportando la relativa tabella riepilogativa:

	Superficie ingombro veicolo fuori uso (accatastati fino ad un massimo di due) mq.	Superficie mq effettivamente utilizzabile	Numero veicoli bonificati capacità istantanea max
VFU bonificati/messi in sicurezza	5	3900/2= 1800	1800/5= 390
VFU da bonificare			
Veicoli a due ruote (L1-L3)	Potenzialità annua 1400 t/a	Capacità istantanea stoccaggio	28





GIUNTA REGIONALE

Mezzi pesanti trasporto merci superiori a 3,5 t (N2-N2)	Potenzialità annua 1400 t/a	Capacità istantanea stoccaggio	4
Veicoli a motore (M1-N2- tricicli)	Potenzialità annua 3750 t/a	Capacità istantanea stoccaggio Settore VFU	100
		Capacità istantanea stoccaggio Settore veicoli messi i sicurezza e trattati	780*

\*Da rideterminare sulla base delle aree effettivamente destinate allo stoccaggio dei veicoli a due ruote e mezzi pesanti messi in sicurezza.

*“In merito alla capacità di stoccaggio si fa presente che la stessa può essere aumentata, sulla base delle aree disponibili, fino ad un massimo di  $(390 \times 3) = 1170$  considerando l'accatastamento di tre veicoli. In tal caso la capacità istantanea dichiarata deve essere pari a 1170 veicoli e non 780, come dichiarato dalla ditta. Al fine di esplicitare l'utilizzo delle diverse aree si reputa necessario riepilogare le capacità istantanee su apposita tabella per ogni tipologia di veicolo.*

*Alla luce di quanto sopra si esprime parere tecnico favorevole con le seguenti prescrizioni:*

- 1. Definire il piano di autocontrollo dello scarico delle acque di prima pioggia trattate e di seconda pioggia secondo quanto previsto dalla L.R. 31/2010, prevedendo la realizzazione di un pozzetto di ispezione, secondo quanto previsto nel parere tecnico allegato;*
- 2. Verificare, di concerto con il competente servizio regionale, le caratteristiche del corpo recettore delle suddette acque di scarico, al fine di individuare i limiti da applicare (suolo o acque superficiali);*
- 3. Predisporre tabella riepilogativa in cui siano esplicitate le aree da utilizzare per i veicoli da trattare e trattati per tipologia, esprimendo la capacità istantanea di stoccaggio alla luce dei rilievi effettuati dalla Provincia;*
- 4. Individuare i codici CER da attribuire ai filtri dell'olio e alle altre apparecchiature private dai fluidi, allegando eventuali certificati analitici,*
- 5. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si fa presente che per le lavorazioni effettuate al chiuso, si reputa opportuno acquisire il parere della ASL servizio SPSAL, al fine di valutare la necessità di procedere all'aspirazione delle emissioni sulle singole lavorazioni. Per quanto riguarda le operazioni effettuate all'aperto si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta e ci si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di sopralluogo.”;*

9) di **DISPORRE** che presso l'impianto possono essere gestiti i codici CER analiticamente riportati nella successiva tabella:

Tipologia veicolo	Categoria veicolo	Potenzialità ton/anno	Cap. Ist. Max Stoccaggio	
Veicoli a due ruote	L1 - L3	1.400	28	
Mezzi pesanti trasporto merci superiori a 3,5 t	N2 -N3	50	4	
Veicoli a motore	M1 - N2 - tricicli	3.750	Sett. VFU	100



GIUNTA REGIONALE

			Sett. Veicoli messi in sicurezza e trattati	780*
--	--	--	---	------

\*Da rideterminare in base alle aree riservate allo stoccaggio dei veicoli a due ruote ed i mezzi pesanti messi in sicurezza

**10) di PRESCRIVERE** che la Ditta comunichi preventivamente l'inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto relativamente alla nuova configurazione impiantistica; a tale proposito si precisa che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di **mesi 12 (Dodici)** dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l'esercizio dell'impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di **mesi 36 (Trentasei)** dalla notifica dell'autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

**11) di PRESCRIVERE** che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al SGR della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

**11.1** Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto **19)**;

**11.2** Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

- L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

**11.3** Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

**11.4** Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

**11.5** Data di avvio dell'impianto;

**12) di DISPORRE** che entro **180 giorni (centottanta)** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
- La documentazione attestante l'installazione di idonee apparecchiature per l'effettuazione dei controlli radiometrici dei rifiuti in ingresso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 230/1995 e s.m.i. e in ottemperanza con quanto riportato nelle linee guida predisposte da ISPRA ed approvate in data 20.05.2014;



## GIUNTA REGIONALE

**13) di PRESCRIVERE** che Ditta DI.MA.VI s.r.l. provveda ad inviare il certificato di collaudo dell'impianto anche al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto;

**14) di PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

**15) di PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

**15) di PRESCRIVERE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

**16) di RICHIAMARE** Ditta DI.MA.VI s.r.l. interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di quanto altresì riportato nel provvedimento regionale n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e nella D.G.R. n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010;

**17) di RICHIAMARE** la Ditta DI.MA.VI s.r.l. all'osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*" e s.m.i.;

**18) di OBBLIGARE** la Ditta DI.MA.VI s.r.l. a:

**18.1** Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

**18.2** Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016.



## GIUNTA REGIONALE

**19) di FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

**20) di FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

**21) di REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

**22) di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Sant’Omero (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Teramo e al Pubblico Registro Automobilistico di Teramo;

**23) di TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

**24) di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;**

**L’Estensore**  
(Marco Famoso)  
[Firmato elettronicamente]

**Il Responsabile dell’Ufficio**  
(Marco Famoso)  
[Firmato elettronicamente]

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Dott. Franco GERARDINI)  
[Firmato digitalmente]